

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AVVIO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRETTO E DEL CONSOLIDAMENTO E DEL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI DISTRETTI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DI CUI AGLI ARTICOLI 10, COMMA 6, E 13, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N. 3 (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (SVILUPPOIMPRESA)), E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 DICEMBRE 2022, N. 165/PRES., COME DA ULTIMO MODIFICATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 SETTEMBRE 2024, N. 118/PRES. ANNO 2024

SEZIONE 1 – OGGETTO DEL BANDO, SOGGETTI BENEFICIARI, STRUTTURA COMPETENTE ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RISORSE DISPONIBILI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente bando stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2022, n. 165/Pres., come da ultimo modificato con il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2024, n. 118/Pres., (di seguito Regolamento), le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio.

2. Per i distretti di nuova costituzione di cui all'articolo 8 del Regolamento trovano applicazione le medesime condizioni di accesso agli incentivi già previste dal bando approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 2153/GRFVG del 20 gennaio 2023, e riprodotte nella sezione 2 del presente bando, al fine assicurare uniformità e omogeneità di trattamento rispetto ai distretti già costituiti.

3. Per i distretti già costituiti di cui all'articolo 8 bis del Regolamento trovano applicazione modalità di accesso agli incentivi per il consolidamento e il potenziamento delle attività diverse rispetto a quelle previste per i distretti di nuova costituzione, e declinate nella sezione 3 del presente bando, al fine di garantire un'adeguata fruizione delle relative risorse finanziarie e la migliore attuazione delle misure di sviluppo distrettuale mirato, come stabilito dal Regolamento.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento possono beneficiare del contributo i Comuni della Regione che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno stipulato un accordo di partenariato e hanno elaborato un progetto di distretto.

2. Quando l'accordo di partenariato è sottoscritto da più Comuni in forma associata il beneficiario dell'incentivo di cui all'articolo 1 è il Comune capofila.

3. Al presente bando possono partecipare:

- a) i distretti di nuova costituzione di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con DPR n. 165/2022/Pres. per il tramite dei Comuni che non hanno avuto accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione con il Bando Distretti 2023 approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 2153/GRFVG del 20 gennaio 2023 di cui alla sezione 2;
- b) i distretti già costituiti di cui all'articolo 8 bis del regolamento emanato con DPR n. 165/2022/Pres. per il tramite dei Comuni che hanno già ottenuto un incentivo a valere sul precedente bando 2023 e che concorrono ai fini del consolidamento e del potenziamento delle attività di cui alla sezione 3.

Art. 3 Struttura competente e risorse disponibili

- 1.** La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Trento, 2 – 34132 Trieste, domicilio digitale PEC: economia@certregione.fvg.it che provvede alla concessione dei contributi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
- 2.** Per il perseguimento delle finalità di cui al presente bando è messa a disposizione per l'anno 2024 una dotazione finanziaria pari a **1.500.000,00 euro per le spese di investimento** e pari a **500.000,00 euro per le spese correnti** la quale potrà essere integrata da eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a bilancio per finalità coerenti con il presente bando.
- 3.** In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1489 di programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, per i distretti che non hanno ricevuto alcun contributo a valere sul precedente bando 2023 viene riservata la quota di 1.500.000,00 euro per le spese di investimento e la quota di 100.000,00 euro per le spese correnti.
- 4.** La restante quota di spese correnti, pari a 400.000,00 euro, viene destinata al consolidamento e potenziamento delle attività dei distretti che hanno già ottenuto un finanziamento a valere sul precedente bando 2023.

SEZIONE 2 – DISTRETTI DI NUOVA COSTITUZIONE - AVVIO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRETTO – ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO

Art. 4 Spese ammissibili per l'avvio dell'attuazione dei progetti di distretto di nuova costituzione

- 1.** Per l'avvio dell'attuazione dei progetti di distretto di nuova costituzione sono ammissibili le seguenti spese di investimento:
 - a) realizzazione di infrastrutture riguardanti:
 1. banda larga;
 2. rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano;
 3. creazione di zone pedonali;
 4. riqualificazione di aree destinate a sagre, fiere e mercati;
 5. forestazione urbana;
 6. mobilità sostenibile;
 - b) attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana;
 - c) spese per il sostegno agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.
- 2.** Sono spese correnti ammissibili le spese di progettazione del distretto.
- 3.** Le spese di investimento di cui al comma 1 devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
- 4.** Le spese di progettazione di cui al comma 2 sono ammissibili a contributo qualora sostenute a partire dalla data dell'1 gennaio 2024.

Art. 5 Intensità del contributo per l'avvio dell'attuazione dei progetti di distretto di nuova costituzione

1. Per le spese di cui all'articolo 4, comma 1 (spese di investimento), l'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 2.
2. Per le spese di progettazione di cui all'articolo 4, comma 2 (spese correnti), l'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente non può essere superiore al 10 per cento del totale delle spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 1 conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 2.
3. La spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a 80.000,00 euro e non può essere superiore a 1 milione di euro conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 2.
4. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente non può essere superiore a 500.000,00 euro per le spese di investimento e a 100.000,00 euro per le spese correnti conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 2.
5. Per le sole spese di cui all'articolo 4, comma 1 (spese di investimento), resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 2.

Art. 6 Procedimento e concessione del contributo per l'avvio dell'attuazione dei progetti di distretto di nuova costituzione

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Detta pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento gli incentivi per l'avvio dell'attuazione dei progetti di distretto sono concessi tramite procedura valutativa con **procedimento a graduatoria** ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, secondo i seguenti termini:
 - a) a seguito della valutazione delle singole istanze e dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8, comma 4, del Regolamento, il Direttore del Servizio turismo e commercio approva le graduatorie con proprio decreto entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Commercio e terziario" – "Contributi per i progetti dei distretti del commercio" dell'area tematica "Imprese";
 - b) i contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990;
 - c) dalla data della nota PEC con cui viene trasmesso il decreto di concessione decorrono trentasei mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta di proroga per un periodo massimo di sei mesi, la quale va presentata entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il totale della spesa ammessa per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 4, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
4. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui all'articolo 12 del Regolamento.

SEZIONE 3– DISTRETTI GIÀ COSTITUITI - CONSOLIDAMENTO E-POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ – ARTICOLO 8 BIS DEL REGOLAMENTO

Art. 7 Spese ammissibili ai fini del consolidamento e del potenziamento delle attività dei distretti già costituiti

1. Per il consolidamento e il potenziamento delle attività dei distretti già costituiti sono spese correnti ammissibili le spese per le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.
2. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 8 Intensità del contributo ai fini del consolidamento e del potenziamento delle attività dei distretti già costituiti

1. Per le spese di cui all'articolo 7 l'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento fino al limite di 20.000,00 euro conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3.
3. La spesa ammissibile a finanziamento non può essere superiore a 30.000,00 euro conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3.

Art. 9 Procedimento e concessione del contributo ai fini del consolidamento e del potenziamento delle attività dei distretti già costituiti

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Detta pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del Regolamento, gli incentivi ai fini del consolidamento e del potenziamento delle attività dei distretti sono concessi con **procedura a sportello** ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 6, della legge regionale 7/2000, secondo i seguenti termini:
 - a) i contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990;
 - b) il termine per la realizzazione dell'iniziativa è di trentasei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione dell'incentivo relativo al bando 2023.
3. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 7, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
4. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui all'articolo 12 del Regolamento.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
 - b) le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento dell'ente istante ovvero degli altri partner individuati nell'accordo, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;

c) le spese relative al personale dipendente delle Amministrazioni comunali e dei vari partner coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del progetto, ivi comprese le spese del Manager legate al suo intrinseco ruolo gestionale, operativo e di coordinamento generale delle attività di distretto in continuità con la prassi applicativa finora seguita;

d) le spese relative ai mezzi di trasporto;

e) le spese ed i canoni delle operazioni di leasing;

f) le spese di importo inferiore a 1.000 euro.

5. Le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7/2000 in base al quale *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti, affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

6. Qualsiasi variazione dell'iniziativa deve essere comunicata ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento.

Art. 11 Cumulabilità

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 del Regolamento.

Art. 12 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica, tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA7/>, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNSCarta nazionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. È ammessa la presentazione delle domande con posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, PEC: economia@certregione.fvg.it esclusivamente nel caso in cui il sistema Istanze On Line non fosse ancora attivo nel periodo temporale di validità di cui al comma 3.

3. Le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, con le modalità di cui al comma 1, dalle ore **09:30:00 di martedì 22/10/2024 e non oltre le ore 11:59:59 del giorno di venerdì 15/11/2024**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

4. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune richiedente, è corredata della seguente documentazione:

a) solo per i Comuni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) (avvio dell'attuazione dei progetti di distretto), l'Accordo di partenariato stipulato tra i soggetti che costituiscono il partenariato stabile del distretto, unitamente agli altri soggetti pubblici o privati che intendano aderire al distretto medesimo (All._1_-_Protocollo_dxintesa);

b) la scheda progetto di distretto o suo aggiornamento, coerente con la programmazione strategica delle modalità di intervento descritte nell'accordo, e che dà conto di come gli interventi richiesti di cui alla domanda di contributo contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero ambito territoriale del distretto, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale (All._2_Progetto_integrato);

- c) il preventivo di spesa, dettagliato per singolo intervento, con l'indicazione del partner attuatore e del relativo piano di copertura finanziaria (All._3_Quadro_economico);
- d) il cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento;
- e) la dichiarazione resa dal rappresentante legale del Comune istante, attestante l'impegno a trasmettere al Servizio regionale competente in materia di commercio tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando;
- f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Comune istante, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati inerenti gli stessi interventi.
- 4.** Le domande sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fiscale.
- 5.** Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
- 6.** La domanda è inammissibile e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando;
- b) presentazione della domanda con la procedura informatizzata di cui al comma 1, utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente in assenza della sottoscrizione della relativa procura;
- c) invio della domanda non effettuato tramite il sistema Istanze On Line utilizzando le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS, CIE);
- d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dal bando e l'irregolarità non è sanabile;
- e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- f) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 13 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
- 8.** Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 13 Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

- 1.** In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato nella domanda assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.

Art. 14 Erogazione anticipata del contributo

- 1.** Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, su richiesta del Comune istante.

Art. 15 Rinvio

- 1.** Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del Regolamento e le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.

Art. 16 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicata l'informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.